



Consiglio Regionale
della Puglia

Tento legge n. 228

1.

LEGGE REGIONALE

"Modifica del comma 13 dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27".



Consiglio Regionale
della Puglia

2.

LEGGE REGIONALE

“Modifica del comma 13 dell’art. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27”.

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 13 dell’art. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 è così sostituito:

“13. Ai componenti del Comitato regionale tecnico amministrativo che non siano funzionari regionali in servizio compete l’indennità lorda di lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso dell’eventuale pedaggio autostradale”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)